



Decreto legge 8 aprile 2020 n.23

Osservazioni art. 11

Coronavirus: sospesi i protesti e le segnalazioni C.A.I. fino al 30 aprile 2020.

Il decreto legge liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23, articolo 11) sospende i protesti e le segnalazioni C.A.I. dal 9 marzo al 30 aprile 2020.

Dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini di scadenza (ricadenti o decorrenti in tale periodo) dei vaglia cambiari, le cambiali, ogni altro titolo di credito e atti aventi efficacia esecutiva, se emessi prima del 9 aprile 2020.

È fatta salva la facoltà del debitore di rinunciare ad avvalersi della sospensione.

Per quanto riguarda gli assegni, durante il periodo di sospensione, ossia dal 9 marzo al 30 aprile 2020 è sempre possibile, per il creditore, la presentazione per l'incasso.

Tuttavia, a favore del debitore, nello stesso periodo restano sospesi i seguenti termini:

- a) per la presentazione al pagamento;
- b) per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
- c) per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
- d) per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

Per i protesti levati tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020 non è consentita la trasmissione degli elenchi alla Camera di Commercio.

Ove i protesti fossero già levati e pubblicati nel Registro tenuto dalle Camere di Commercio, sono cancellati d'ufficio.

Sono anche sospese le segnalazioni alla Centrale d'Allarme Interbancaria che dovranno essere cancellate, ove già registrate, a cura dell'intermediario (banca!) che le ha effettuate.

Dal 9 marzo al 30 aprile 2020 sono sospesi i termini relativi ai titoli di credito aventi efficacia esecutiva.

L'ampia formulazione dell'articolo 11 del decreto liquidità pare intendere che, nel periodo 9 marzo – 30 aprile 2020 – sarebbero anche sospesi i termini per promuovere azioni esecutive in virtù di cambiali e assegni, e cioè:

- a) è sospeso il termine di un anno per l'azione diretta nei confronti del traente;
- b) è sospeso il termine di sei mesi per l'azione diretta nei confronti dell'emittente l'assegno.

Dunque la scadenza o la decorrenza di tutti i termini è sospesa fino al 30 aprile 2020 e riprende dal 1° maggio 2020.

In pratica.

La sospensione non impedisce al creditore di presentare gli assegni al pagamento durante il periodo di sospensione.



Pertanto, l'assegno continua a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del debitore.

In caso di mancata copertura vale la sospensione, con conseguente – temporanea – inapplicabilità delle norme sul protesto e delle sanzioni ulteriori (sanzioni accessorie prefettizie, revoca delle autorizzazioni a emettere assegni, iscrizione alla C.A.I.).

In tale contesto non verrà, al momento, inviato alcun preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione.

Se, invece, l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso fino alla scadenza del 30 aprile 2020.

La bozza di decreto legge, infine, prevede la sospensione delle trasmissioni alle Camere di Commercio degli elenchi dei protesti levati dal 9 marzo 2020 e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla cancellazione dei protesti già pubblicati.

Solo al termine del periodo di sospensione le banche possono riavviare l'iter funzionale al pagamento dei titoli.

Alcuni esempi:

1) assegno datato nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 9 aprile 2020: può essere sempre incassato. Tuttavia, nel caso di mancanza di provvista, dal 1° maggio 2020 verrà levato il protesto e, dallo stesso giorno, decorre il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo.

Se nello stesso periodo è stato già levato il protesto ed è stato pubblicato nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio, quest'ultime dovranno provvedere alla cancellazione.

Allo stesso modo, se vi è stata una segnalazione CAI, perché tra il 9 marzo 2020 ed il 9 aprile 2020 è scaduto il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, la banca dovrà cancellare la segnalazione dagli archivi informatici della Centrale di Allarme Interbancaria.

2) Assegno presentato per l'incasso e risultato scoperto prima del 9 marzo 2020: se alla data del 9 marzo è ancora pendente il termine per il pagamento tardivo (60 giorni dalla presentazione), nel calcolo dei 60 giorni non viene considerato il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020. Lo stesso termine riprende a decorrere dal 1° maggio 2020.

Assegni postdatati: l'assegno "a garanzia" è, per ciò stesso, un assegno postdatato, pertanto è irregolare.

Per garantire pagamenti futuri la legge prevede dispositivi diversi: le cambiali (di cui, magari, parlerò in altra occasione)!

L'assegno postdatato, normalmente utilizzato a scopo di "garanzia", è un titolo di credito che reca una datazione posteriore rispetto al momento della effettiva emissione.

Emettere assegni postdatati a favore di un fornitore impone di tenere presenti le potenziali conseguenze dannose di tale scelta.



Va subito precisato che, la postergazione dell'assegno bancario non comporta, di per sé, particolari limitazioni all'incasso perché l'assegno è un titolo di credito sempre pagabile "a vista" tant'è che, l'art. 31 della c.d. "Legge assegni" prevede che "l'assegno bancario presentato per l'incasso prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione".

Conseguenze della postdatazione dell'assegno.

A partire dal Decreto Legislativo n. 507/1999 l'emissione di assegni post datati non è più un illecito penale, ma integra gli estremi di un illecito fiscale. Il patto di post datazione dell'assegno bancario è una causa di mera irregolarità dell'assegno.

La regolarizzazione dell'assegno postdatato può comunque avvenire con il pagamento dell'imposta di bollo. La regolarizzazione del bollo permette al creditore di esercitare i diritti di credito che gli derivano dalla detenzione dell'assegno postdatato, e precisamente:

- a) porre all'incasso l'assegno e, nel caso di mancanza di provvista, determinare il protesto del debitore;
- b) notificare un atto di precetto di pagamento al debitore in forza dell'assegno – anche non protestato – e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito vantato.

Assegni post datati: regolarizzazione del bollo.

Ai fini della regolarizzazione del bollo, l'art. 121 della Legge assegni prevede che, in caso di difformità tra la data indicata sull'assegno e quella di effettiva emissione, il detentore del titolo deve versare l'imposta di bollo graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della Legge bollo.

Pertanto, il creditore che volesse incassare l'assegno (benché di fatto ciò avvenga raramente):

1. è tenuto a corrispondere l'imposta di bollo pari al 12 per mille dell'importo dell'assegno entro il termine di 4 giorni da quello di effettiva emissione;
2. è sottoposto a una sanzione amministrativa pari ad un importo variabile da 2 a 5 volte l'imposta di bollo, comunque non inferiore a € 103,29.

Per esempio, per porre all'incasso un assegno post datato del valore di € 1.000,00, l'imposta di bollo dovuta è pari a € 12,00 mentre, la sanzione amministrativa, sarà pari ad € 103,29.

Assegno post datato non regolare nel bollo ha valore di promessa di pagamento.

Tuttavia, l'assegno irregolare – non regolarizzato nella bollatura – costituisce pur sempre una promessa di pagamento del debitore a favore del creditore: quest'ultimo può utilizzare l'assegno per chiedere al Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e promuovere procedure di pignoramento per recuperare il credito.

Il patto di "garanzia" con assegni postdatati è nullo.

L'emissione di un postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore



come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933.

Tale accordo dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c. Sicché in relazione a tale assegno, il giudice può dichiarare nullo il patto di garanzia.

Tuttavia, resta inalterata la natura di promessa di pagamento dell'assegno emesso "a garanzia" (Cassazione civile, 24 maggio 2016 n. 10710).

Conseguenze dell'incasso e mancata copertura dell'assegno. Il protesto dell'assegno e le sanzioni accessorie.

L'emissione di assegni che, al momento dell'incasso dovessero risultare scoperti comporta i seguenti rischi:

- a) la levata del protesto con registrazione del debitore presso l'apposito registro tenuto istituito presso la Camera di Commercio;
- b) l'irrogazione, con ingiunzione del Prefetto, di sanzioni amministrative sia pecuniarie che personali;
- c) l'iscrizione del nominativo del debitore negli archivi C.A.I., che ha l'effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per un determinato tempo.

Il protesto dell'assegno postdatato.

Il protesto costituisce l'atto pubblico con cui un Pubblico Ufficiale (generalmente il notaio, segretario comunale, ufficiale giudiziario) constata il mancato pagamento dell'assegno bancario.

Per effetto della levata del protesto, il nominativo del soggetto inadempiente è segnalato presso il pubblico Registro informatico dei protesti, consultabile presso tutte le sedi delle Camere di Commercio.

La segnalazione permane nel sistema per cinque anni.

La normativa vigente non prevede l'immediata cancellazione del protesto a seguito del pagamento successivo al protesto stesso.

Pertanto, se il debitore protestato effettua il pagamento dell'importo dovuto in funzione dell'assegno, e non abbia subito ulteriori protesti, ha diritto ad ottenere la riabilitazione solo trascorso 1 anno dal giorno della levata del protesto.

Solo allora potrà presentare richiesta di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza e, una volta ottenuto il provvedimento, dovrà presentare all'ufficio protesti istanza per ottenere la cancellazione dal registro informatico protesti.

Sanzioni amministrative pecuniarie per mancanza di provvista.

Se l'assegno postdatato non è coperto al momento dell'incasso, il Prefetto può irrogare al debitore una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura differenziata a seconda dell'importo recato dal titolo stesso.

Infatti, se il valore è inferiore ad euro 10.329,56, si applica una sanzione pecuniaria variabile fra euro 516,00 ed euro 3.098,00.

Se il valore è superiore a € 10.329,56, si applica la sanzione pecuniaria da 1.032,00 ad euro 6.197,00.



Il divieto di emettere assegni.

Qualora l'assegno scoperto, ovvero più assegni emessi in tempi ravvicinati per una medesima operazione, abbiano valore complessivo inferiore o pari a € 2.582,28 il Prefetto può disporre il divieto di emettere assegni bancari e postali.

Il divieto ha durata compresa tra 2 e 5 anni.

Il debitore evita l'irrogazione delle sanzioni amministrative se provvede al pagamento della somma indicata nel titolo, degli interessi, penale, spese di protesto entro 60 giorni dal termine di presentazione dell'assegno scoperto per l'incasso.

L'iscrizione del debitore alla C.A.I. e revoca dell'autorizzazione a emettere assegni.

In caso di assegno scoperto (anche postdatato), la banca scrive al cliente inviandogli un preavviso di revoca, avvertendolo che, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute per effetto della presentazione di un assegno scoperto, entro 60 giorni, verrà iscritto al C.A.I., cioè alla Centrale d'allarme interbancaria presso la Banca d'Italia.

L'iscrizione alla C.A.I. determina, per 6 mesi, la revoca dell'autorizzazione a emettere assegni e, per lo stesso periodo, il divieto per qualsiasi banca di stipulare nuove convenzioni di assegno con il segnalato.

Sanzioni amministrative accessorie per violazioni più gravi.

Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 51.645,69 ovvero risulta che, colui che ha emesso gli assegni, nei cinque anni precedenti, ha già emesso uno o più assegni scoperti per un valore complessivo superiore a € 10.329,14, l'ulteriore emissione di assegni scoperti comporta anche l'applicazione, da parte del Prefetto, di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La durata di tali sanzioni è compresa tra 2 mesi e 2 anni.

Coronavirus. Alcuni suggerimenti per affrontare gli incassi di assegni postdatati.

1. effettuare lo screening, magari avvalendosi di un professionista di propria fiducia, della liquidità aziendale disponibile;
2. identificare i crediti verso clienti recuperabili, in tutto o in parte, nel breve periodo;
3. quantificare l'esatto importo necessario per assicurare copertura degli assegni il cui incasso è previsto a breve termine;
4. contattare i creditori per modificare clausole e termini dei contratti in essere;
5. negoziare, ove possibile, la rimodulazione dei pagamenti, anche ricorrendo alla sostituzione degli assegni con differenti titoli di credito (preferibilmente cambiali), concordando coi creditori pagamenti frazionati, diluiti in un ragionevole arco temporale;



- UNIONQUADRI

6. valutare la convenienza ad usufruire dei meccanismi di conservazione e/o ripristino della liquidità attraverso il canale bancario offerti dagli istituti di credito e dalla normativa d'emergenza Covid-19 in vigore

Avv. Raffaele Greco

Per ulteriori approfondimenti : segreteria@ciuonline.it